

## INDAGINE FENOMETRICA DEI PROGETTI INFRAMURARI DELLE COOPERATIVE

di Fabio De Vito

Prima di entrare nel merito della questione cooperativistica, quale fenomeno, inteso in questo contesto, agente nell'ambito del lavoro carcerario, è il caso di fornire una definizione di lavoro penitenziario.

Esso è di due tipi, fondamentalmente: "Inframurario" e "extramurario".

Il primo è quel tipo rapporto per cui il detenuto svolge un'attività lavorativa all'interno dell'istituzione carceraria. Il secondo, il lavoro extramurario, è quel rapporto per cui il detenuto presta la propria attività lavorativa fuori dalle mura dell'istituto di pena.

Ciascuno dei due *genus* presenta peculiari sottocategorie (*species*).

All'interno del *genus* lavoro inframurario, operiamo una distinzione in *species*: il rapporto lavorativo alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e quello alle dipendenze di terzi.

*Il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria* è detto anche dei "lavori domestici", poiché articolato in tutta una serie di attività, per lo più improduttive, che mirano al funzionamento dell'apparato carcerario, mediante la produzione di servizi destinati all'istituzione stessa (si pensi, ad esempio, al servizio di cucina per detenuti e per operatori penitenziari o al servizio di pulizia dei locali comuni).

*Il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi* (c.d. delle lavorazioni), è quel tipo di rapporto lavorativo, per cui l'attività posta in essere va a rimarcare il carattere produttivo, costituendo, questa caratteristica, la fondamentale barriera spartiacque rispetto all'altra *species* del *genus* lavoro inframurario.

La produzione delle lavorazioni è destinata a soddisfare, innanzitutto, le commesse dell'istituto penitenziario in forza dell'art. 48 co. 4 Reg. Es., infatti, l'Amministrazione è obbligata a ricorrere a tali lavorazioni "almeno" per le forniture del vestiario, corredo, arredo, rendendo l'istituto, in questo modo, il primo acquirente.

Introdotta l'argomento discrezionale fra le due tipologie di lavoro inframurario, l'indagine empirica sul campo delle cooperative operanti nel terreno penitenziario rappresenta il punto nodale di partenza, sia nel contesto normativo, i cui punti programmatici e prescrittivi delle norme di riferimento, legittimano una trattazione puntuale ed obbligatoria, sia nel contesto economico lavoristico, da cui si snodano diverse vicende nevralgiche, le quali segnano importanti traguardi nel settore di specie.

Il fenomeno cooperativistico ha preso breccia non solo grazie al Reg. n. 354 del '75 e alla c.d. legge Smuraglia, cioè alla legge n. 193 del 2000, manovra normativa, questa, che, di concerto ad una serie di decreti interministeriali ed alla legge n. 381/91, realizza quel nucleo di agevolazioni fiscali e contributive, a sostegno, appunto, di tali soggetti. Difatti, l'atteggiamento del legislatore fiscale, quando si entra nel tema dei sottoposti all'art. 21<sup>1</sup>, è stato quello di prevedere un credito d'imposta pari a 516,46 euro mensili per ogni assunzione a tempo pieno, previa accettazione del direttore dell'istituto di pena. Sul versante

<sup>1</sup> Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 21, co. 1: "I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15".

contributivo, le agevolazioni incidono all'ordine dell'80% della quota di contribuzione previdenziale, con la sola eccezione in cui tale agevolazione non è prevista, per le imprese private e pubbliche che assumano detenuti sottoposti al regime dell'art. 21.

Quali sono i dati d'impiego sul territorio nazionale?

Per coerenza scientifica, i dati di cui ora verremo a trattare, andranno letti dal punto di vista che contraddistingue questo peculiare contesto, ovvero, che la situazione penitenziaria è in un pendolo mai fisso, poiché, lo spostamento dei detenuti da una struttura all'altra e la loro scarcerazione incide più o meno sensibilmente al dato d'indagine, quindi, sono dati che valgono fin quando essi sono rilevati, poiché, fluttuazioni numeriche di detenuti impiegati da periodo a periodo, possono determinare risultati non coincidenti e poco coerenti tra loro.

L'attuale dato<sup>2</sup> conferma una leggera flessione in negativo rispetto ai dati registrati al 31 dicembre 2009, gli impieghi attuali della popolazione carceraria si aggira su di un totale di 14.116 detenuti (al 2009 erano 14.271) su un totale di quasi 90 mila soggetti a pena reclusiva.

Lavora una percentuale di detenuti molto bassa. Oltre i quattro quinti della popolazione reclusa non è impegnata in alcuna attività lavorativa e versa in condizioni di disoccupazione. L'85% dei detenuti lavoratori è inoltre alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e non d'imprese private, difatti il numero d'impieghi in attività lavorative presso l'amministrazione domestica, supera di gran lunga quello inframurario presso terzi; il tasso di crescita della situazione lavorativa penitenziaria, come mostrano i dati del ministero della giustizia, è pari all'incirca a 1,75% della popolazione carceraria.

Il tasso di disoccupazione in Italia, secondo i dati aggiornati al 2010, è assestato sull'8,8%.

V'è da dire che quell'1,75% è un tasso misurato sullo scarto di un anno d'impiego, sul totale di oltre quattordici mila detenuti impiegati, cifra d'impiego sul totale di 90.000 detenuti circa, un enorme forza lavoro, che però, genera appena uno scarso 16% d'impiego.

I dati che più possono interessarci, sotto il profilo territoriale, sono quelli della Puglia, per cui si registrano 120 posti di lavoro in meno rispetto al 2009, ma il dato significativamente positivo è colto nella forza lavoro femminile, che trova un riscontro di 56 assunzioni al primo semestre 2010 rispetto alle 45 assunte del 2009 e per ultimo e più importante, è il dato di crescita del lavoro carcerario inframurario alle dipendenze di terzi, il cui incremento è pari al 31% delle 103 unità registrate al 2009, per il quale il Ministero di Giustizia riporta ben 135 unità assunte.

Un evidente segno di sviluppo conseguente alla crescita del tessuto sociale, il quale coglie le potenzialità del settore carcerario e mette in atto strategie economiche tese ad assorbire una forza lavoro dalle indubbie qualità e dagli innegabili vantaggi, sia economici, sia tributari.

Tornando a parlare della cooperativa, come realtà imprenditoriale di riferimento nel contesto carcerario, i tratti che più attirano, riguardo il circuito lavoristico, attengono alla tipologia "*cooperativa sociale*", la quale opera in modo tale da favorire e ricercare occasioni lavorative, ed in ciò, si rimarca la c.d. funzione mutualistica della cooperativa, cioè quella finalità solidaristica nei confronti della collettività e degli stessi soci dell'impresa in oggetto. Tale mutualità si rapporta direttamente con l'art. 20, comma 1, della legge n. 354/1975, a norma del quale chiunque può istituire lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese, pubbliche o private che siano e che, nel contempo, **per garantire adeguata specializzazione e garanzia di collocamento post-detenzione**, che si

<sup>2</sup> <http://www.giustizia.it/giustizia/it> - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica.

possano istituire corsi di formazione professionale, organizzati e svolti da imprese convenzionati con gli Enti regionali. E' dunque evidente che tale asserito prescrittivo nasca, nella *ratio*, dalla celebre sentenza del '74, della Corte Costituzionale n. 264, con la quale si sancì, per la prima volta, che *“La specializzazione rappresenti il più importante elemento risocializzante del detenuto”*, elemento, quindi, che sfrutta al di fuori delle mura carcerarie e che lo rende conscio di quanto sia deleterio l'input criminogeno, fattori, altamente qualificanti e riabilitanti il detenuto. Corollario di ciò è dunque il punto d'interesse principale delle cooperative, ovvero, la specializzazione, il quale costituisce l'innegabile centro nodale di ogni rapporto lavorativo che s'instaura tra impresa e detenuto e che a ciò, si presta tutto l'intero compito fattoriale dell'attività della cooperativa nell'istituto carcerario, in riferimento al lavoro inframurario.

Se dunque l'amministrazione sfrutta il lavoro del detenuto in attività tipicamente improduttive, non specializzanti e retribuite con una c.d. *“mercede”*, la cooperativa è la miglior forma d'impresa che attira un'utenza carceraria al fine di formarla, retribuirla ed incanalarla verso un percorso redentivo extracarcerario e, a ciò, contando sulle agevolazioni delle ultime manovre legislative, importanti iniziative hanno trovato ingresso nell'alveo del lavoro inframurario.

Iniziativa cooperativistica rilevante è Viridalia. Questa è la tipica cooperativa sociale di tipo B, radicata nel carcere di Milano Bollate, progetto, che però in data attuale (febbraio 2011), ha interrotto tutte le relazioni e convenzioni con la struttura carceraria in questione.

Il dato storico ravvisava la cooperativa Viridalia come cooperativa sociale di tipo B che si occupava dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, nell'ambito della progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato. Un settore, quindi, che richiede adeguata professionalità e formazione tecnico-scientifica, poiché non

solo era indirizzata alla creazione di sistemi d'irrigazione, progettazione e realizzazione di verde pubblico, ma indirizzava il suo interesse anche nel c.d. *tree climbing*, una particolare tecnica di potatura in situazioni complesse. E' quindi evidente che la formazione e la specializzazione all'interno della cooperativa costituissero un punto nodale per la direzione imprenditoriale di Viridalia.

La cooperativa contava, presso il proprio organico, circa 29 dipendenti, e 25 soci. Il merito delle assunzioni tra la popolazione carceraria non aveva mire specifiche o peculiari caratteristiche del candidato, mentre le formule contrattuali applicate, rispondevano alle specifiche del Ccnl, in riferimento al settore aziendale florovivaista.

I detenuti erano remunerati con un salario contrattuale.

Qual è il dato attuale?

L'intervista con Francesco Allemano<sup>3</sup>, presidente della cooperativa, ha evidenziato elementi di criticità che trovano ragion d'essere nella disaggregazione alle nuove istanze regolamentari, le quali, malgrado gli sforzi legislativi ed i continui punti d'evoluzione del tessuto sociale, incontrano, ciò nonostante, singolari forme di resistenza, proprio nelle istituzioni penitenziarie, che al contrario dovrebbero costituire il primo fronte di attuazione giuridica di una corretta trasposizione delle norme in tema di lavoro. Ciò rievoca quanto carpito come nucleo di partenza della disciplina lavoristica detentiva, nelle prime pagine di

<sup>3</sup> L'insuccesso, dice Allemano, *“... è da ricercare nella differente visione-missione della cooperativa sociale tra l'amministrazione penitenziaria e la cooperativa sociale. Noi, come cooperativa rivendichiamo un'autonomia imprenditoriale ed organizzativa mentre il carcere considera la cooperazione come strumento da utilizzare e manovrare per fini detentivi e riabilitativi. Non si fa una questione di merito ma per noi l'autonomia imprenditoriale sociale è sacra e non può essere barattata, non possiamo accettare incursioni di governo esterne alla base sociale, questo fa venir meno lo scopo per le quali cooperative come la nostra sorgono ed operano nel terreno economico”*.

questo studio, ovvero, l'impostazione afflittiva educativa che connotava il tessuto giuridico, lasciando evidenti segni anche al di là di quanto il corpus normativo fosse mutato a seguito dell'assetto costituzionale<sup>4</sup>. Fu necessario un provvedimento di riforma dell'ordinamento penitenziario affinché si potesse, in tali istanze, variare l'angolo di prospettiva del modo in cui il lavoro fosse inquadrato, in modo da poter quindi enucleare quella sostanziale ottica di mera afflittività del lavoro detentivo. Per ovvio, si parla della legge n. 354 del 1975, grazie alla quale, il vecchio nucleo legis poté cedere il passo a nuove frontiere giuridiche, verso un sistema che mirava ad un concetto di rieducazione e reinserimento del detenuto completamente innovativo<sup>5</sup>.

Come vanno letti questi dati di Viridalia? Tutto ciò di cui abbiamo discusso quindi è smentito?

No, non dimentichiamo che il fenomeno Viridalia è una particella di un intero ecosistema economico e giuridico e Milano-Bollate, ad ogni modo, rappresenta un'istituzione che fronteggia situazioni e difficoltà insite di un sistema segregante. Una politica di natura conservatrice, sicuramente, costituisce uno strumento d'indubbio valore e restituisce altrettante garanzie sul piano dell'azione di ciò che ha sempre teso a realizzare, quale obiettivo primo di ogni istituzione carceraria, cioè quello di rieducare.

*“La difficile mediazione tra la concezione meramente afflittiva della pena e quella che dimostra, viceversa, maggiore interesse alla risocializzazione del condannato, produce, contrariamente, delle tensioni di segno contrario, che*

<sup>4</sup> Sul punto v'è una vasta bibliografia di autori, che trattando l'argomento, hanno individuato questo legame del variato assetto normativo che intercorre tra legge e Costituzione (intesa come norma sovrastrutturale, al di sopra della legge ordinaria); per citare alcuni autori N. REALE, *Il lavoro negli istituti di prevenzione e di pena*, in *Rass. st. penit.*, 1960, pag. 833; G. VASSALLI, *Funzioni ed insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, pag. 297.

<sup>5</sup> G. PELLACANI, *Il lavoro carcerario*, in: *I contratti di lavoro*, a cura di A. Vallebona, UTET, pag. 1485.

*sovente si traducono in normative incerte nei presupposti fondamentali, anche se, ormai, il cammino verso un trattamento del condannato sia più consono alle effettive esigenze del detenuto e si sia fatto più deciso e consapevole”<sup>6</sup>.*

Questa missione trova il suo connotato bilanciamento nella norma, benché, in quanto il dato legislativo vanti schemi di evoluzione programmatica senza precedenti, *cliché* dai quali iniziare a svolgere un'azione combinata e collettiva, di concerto alle istituzioni, che operano direttamente sul fronte penitenziario, non può dubitarsi che il lavoro continui a rappresentare, sempre e comunque, non già solo un diritto soggettivo ma, allo stesso tempo, un obbligo per il detenuto.

Da queste premesse occorre fare le giuste considerazioni ed arginare, inevitabilmente, le istanze dei privati imprenditori, i quali sì, vorrebbero di prepotenza avere ampi spazi di manovra economica e di gestione all'interno degli istituti di pena, ma di quanto è peculiare caratteristica di questo intero sistema, spesso, non ne possono tener conto ed, in ragione di ciò, che eventuali crisi di cooperazione possano determinare la cessazione d'importanti iniziative economiche.

Il problema, dunque, è a monte e nasce e si snoda nell'impossibilità di cooperare in un sistema, potenziale ma tendenzialmente chiuso, senza dimenticare che il legislatore da un lato offre agevolazioni contributive e previdenziali, sgravi fiscali, ma dall'altro, non riesce a debellare definitivamente determinati *cliché*, i quali, ad onta di quanto esaminato, reggono in equilibrio un sistema delicato come quello della detenzione<sup>7</sup>.

Altra realtà di riferimento è la cooperativa sociale Giotto, sorta nel 1994,

<sup>6</sup> Citazione di V. MUCARIA, *Lavoro dei detenuti e trattamento penitenziario*, riv. pen., 1987, pag. 401.

<sup>7</sup> G. PELLACANI, op. cit. pag. 1486; F. CARDANOBILO, R. BRUNO, A. BASSO, I. CARECCIA, *Il lavoro dei detenuti*, Cacucci, Bari, 2007; R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto e Libertà – Studi in memoria di M. Dell'Olio*, tomo II, G. Giappichelli editore, Torino, 2008.

anch'essa con finalità d'inserimento di persone svantaggiate, quali disabili e detenuti. La struttura ospita, presso il proprio organico 180 dipendenti di cui oltre 30% sono persone svantaggiate, in linea con la finalità cooperativistica di natura B.

L'interesse al mondo carcerario nasce nel 1991 attraverso la partecipazione di un bando di gara indetto dall'istituto penitenziario di Padova, per la manutenzione e la cura delle aree verdi interne. L'idea di base era sfruttare l'opera lavorativa degli stessi detenuti, formandoli e specializzandoli di volta in volta, idea che ha saputo restituire, nel tempo, un totale di 250 impieghi nel corso delle varie edizioni.

La cooperativa Giotto è nota per aver disegnato e strutturato il primo Parco Didattico di un carcere italiano di massima sicurezza, un complesso in cui si avviano e perpetuano le attività dirette alla formazione professionale dei detenuti, concretando un disegno di lavoro in cui si tenda a riqualificare lo spazio incolto dello stesso istituto, mirando a ricreare aree adibite a colloqui e visite, aree nelle quali, cioè, gli stessi detenuti ricevono le proprie famiglie e concentrano le attività lavorative e formative giornaliere.

Nel 2000, al sorgere della nuova legge riforma, la cooperativa ha finalizzato, grazie agli incentivi da questa previsti, un progetto di rilievo, diretto alla creazione di manichini in carta pesta, di utilizzo in settori dell'alta moda e sartoria, coniugando le abilità dei maestri artigiani con la tecnologia più innovativa. Tale attività, in un anno d'esercizio ha prodotto un'importante certificazione ISO 9000 ed impiegato più di 25 detenuti, assunti con regolare contratto, secondo il Ccnl delle cooperative sociali, con qualifiche di primo e secondo livello, al termine di un tirocinio formativo propedeutico all'insegnamento della professione artigianale.

Giotto si occupa anche di assemblaggio di valigeria Roncato, di confezionamento di gioielleria Morellato ed assemblaggio e programmazione di pen drive con la firma digitale per conto di Infocert, azienda che distribuisce tali prodotti hardware alle camere di commercio italiane.

Come possiamo notare, la specializzazione di alcuni dei rami d'interesse della cooperativa *in focus* richiede una garanzia di continuità del dipendente, ciò al fine di evitare un'eccessiva frammentazione del bagaglio di specializzazione e d'esperienza del detenuto impiegato in tali lavorazioni, un complesso di conoscenze che rischierebbe d'esser perso se il termine della pena costituisse un motivo di scioglimento del rapporto lavorativo. Per questa ragione, i progetti di Giotto risultano vincenti ed efficienti allo stesso tempo, poiché l'attività della cooperativa in argomento sfrutta un contesto carcerario d'eccellenza, nel senso che le pene reclusive dell'istituto carcerario di Padova fanno sì che si offrano detenuti in condizione di permanenza medio-lunga (difatti, le sanzioni vanno da un minimo di 3 anni a salire e ciò non fa che fissare le condizioni perfette circa le basi per un rapporto duraturo e solido con l'impresa artigiana interessata, rappresentando un sicuro ed indubbio vantaggio nel disvalore repressivo di una pena detentiva, situazione che nel tempo temprata e riqualifica il condannato verso uno stato di redenzione quasi certa).

Un dato di rilievo merita di essere considerato, alla stregua di quanto stiamo analizzando e cioè, che lo sviluppo del percorso formativo della cooperativa Giotto si consolida nel tempo e costituisce, ai fini del nucleo di specializzazione, un importante traguardo lavorativo ed economico non, *sic et simpliciter*, riferito al singolo contesto del profitto d'impresa, ma come frontiera di specializzazione apportata alle filiere produttive d'impresa esterne ad essa e che trovano, nel rapporto di partnership, un fondamentale vantaggio qualitativo nelle stesse produzioni.

Nella specie, Roncato, che ha dislocato in Croazia la propria attività, trova, per un ramo dell'azienda, una garanzia di costruzione e di qualità del prodotto già in fase d'assemblaggio e montaggio, i quali fattori, di concerto, annullano un degnò 30% di scarti e sprechi rispetto alla produzione esterna a Giotto e, quindi, ciò costituisce un guadagno economico a fronte

della specializzazione d'impresе che operano con i detenuti.

V'è una verità di fondo, che corre alla base di un riadattamento del detenuto alla vita sociale<sup>8</sup> quanto, cioè, v'è di centrale nella capacità di qualificazione professionale, che è in grado di offrire un'impresa, pubblica o privata che sia, nell'universo carcerario, un apporto d'indubbio valore inestimabile che rompe i cliché secondo cui il detenuto non è in grado di fornire un prodotto migliore rispetto al lavoratore libero. Invero, quando è l'amministrazione ad interessarsi di attività lavorativa, nel settore servizi e produzione di beni, essa, per ontologia, non s'è mai prefissa obiettivi di utili e guadagni e, per struttura ed organizzazione, è disorganica per definizione, riflettendosi sulla mano d'opera, dequalificata e disomogenea<sup>9</sup>.

Potendo fare un raffronto, siamo in grado di dire che mentre l'iniziativa estranea all'istituto di pena tende ad agire, nel ramo della produzione di beni o di servizi, con criteri di efficienza e validità, l'amministrazione perde questo scopo.

Quanto di questo costituisce una verità lo si desume dal fatto che l'amministrazione ha un limitato campo imprenditoriale, servendosi, principalmente, del detenuto per scopi propri, repressivi e riabilitativi, piuttosto che finalizzati e tesi alla realizzazione di un prodotto rifinito e curato ad un costo in linea col mercato di riferimento.

Convergere verso quest'assetto, per un'amministrazione penitenziaria, sarebbe

<sup>8</sup> R. CICCOTTI - F. PITTAU, *Il lavoro in carcere*, Franco Angeli, 1987, pag. 34, laddove, in citazione di M. PAVARINI, riconosce, in capo alla Corte Costituzionale, di aver ravvisato che il lavoro costituisca punto nodale del trattamento rieducativo, senza che questo asserto, tuttavia, costituisca motivo di abbandono d'impostazioni restrittive. Invero, nella pubblicazione di CICCOTTI - PITTAU, si esplicita il contenuto di una sentenza del 1974 e da questo precedente giurisprudenziale s'è mossa tutta la dottrina lavoristica progressivista, che nel tempo ha forgiato la base di lancio di una legislazione degna di nota.

<sup>9</sup> G. PELLACANI, op. cit. pag. 1494.

come dire "privatizzare l'istituto di pena e renderlo simile ad un'impresa economica", traguardo che solo è possibile se amministrazione ed imprese riescano a collaborare di pari passo<sup>10</sup>, a patto però che l'amministrazione inizi a perdere gradualmente qualcosa che le appartiene da sempre, come struttura di transazione unicamente rieducativa e si trasformi in qualcosa di nuovo. Per ovvio, quanto al problema della cooperazione con imprese, torna attuale, giocoforza, il principio dell'equa remunerazione<sup>11</sup>.

Pertanto si comprende come il fallimento di Viridalia, non compromette la bontà del progetto, non segna una regola per cui la cooperativa sia un meccanismo imprenditoriale infra-carcerario fallimentare, al contrario, si è notato quanto esponenziale sia l'iniziativa, quanto forte costituisca l'input specializzante del detenuto e quanto, una cooperativa, si fletta a misura di norma legislativa, in considerazione del fatto che tale struttura è quella che meglio si presta a flessibilità di ogni tipo, rispetto ad altre strutture, magari più formalizzate.

Comprendere tutto l'intero complesso giuslavoristico, nel campo del lavoro carcerario, ci permette di acquisire quelle peculiari certezze in virtù di quanto questo fenomeno sia fattivamente in grado di permearsi ed assorbirsi nel tessuto economico ed organizzativo delle imprese. Un intero "ecosistema" asservito alle

<sup>10</sup> M. VITALI, op. cit. pag. 40.

<sup>11</sup> BARBERA, *Lavoro carcerario*, Torino, in Digesto comm. 1992, pag. 222, nella quale si richiamano i contenuti del precetto costituzionale e le disposizioni della contrattazione collettiva, attribuendo un compenso non inferiore ai 2/3 delle paghe sindacali, come già ricordato nel corso di questo studio. Ciò, come anche affermato, non viola le disposizioni costituzionali della proporzionalità e della sufficienza della remunerazione ex art. 36 Cost, difatti, tale previsione, in merito ai requisiti della *proporzionalità* e della *sufficienza* non fissa degli *standard* rigidi, ma detta i criteri per valutare in concreto l'adeguatezza dello scambio tra la prestazione e la retribuzione del lavoro. In virtù del criterio della proporzionalità, la retribuzione deve essere *equivalente alla quantità e qualità del lavoro prestato*, tenendo cioè presenti tutti gli elementi di valutazione della prestazione.

consuete regole del mercato del lavoro, un mercato delineato da una complessa rete legislativa, tesa a far emergere innegabili vantaggi ed imporre i suoi picchi potenziali.

Qual è la certezza acquisita finora?

Che il detenuto crea bene e meglio rispetto a quanto si potrebbe fare all'estero, come abbiamo avuto modo di rilevare dal progetto Giotto, rispetto al fatto di sfruttare catene di produzione e prestatori di lavoro stranieri Il detenuto crea meglio poiché è maggiormente motivato, ricevendo, per tali prestazioni, una remunerazione in linea con i contratti collettivi nazionali di categoria e riceve, di riflesso a questa legislazione, una specializzazione adeguata e ciò che è meglio, è che in una buona percentuale il detenuto lavoratore acquisisce, quasi di conseguenza, un'importante impronta risocializzante.

L'attenzione dedicata, in questo breve studio, ha preso in considerazione due sintomatici e diversi casi, l'uno ben collaudato ed integrato nel contesto carcerario, l'altro, invece, espugnato da un'istituzione rieducativa, di matrice restrittiva, quale fattore ingenerante istituzionale.

Viridalia non è sicuramente il solo progetto che ha desistito da ogni forma imprenditoriale inframuraria. Molti altri, infatti, hanno mostrato chiusura e reticenza nei confronti dei progetti a lungo termine nel settore lavorativo di specie D'altro canto, i prodotti emergenti nell'ambito di tali elabori imprenditoriali presentano diverse connotazioni qualitative: da un lato, vi sono progetti cui richiedono formazione e specializzazione di natura tecnico-scientifica, dall'altro, vi sono attività, invece, le cui caratteristiche non sono nemmeno lontanamente vicine alle precedenti, in termini di qualificazione e competenza e salvo rari casi, il fenomeno cooperativistico è caratterizzato da progetti che hanno dimensioni molto ristrette e che possono accogliere solo un ristretto numero di detenuti.

Quindi, il fattore specializzazione non trova sempre ed in ogni caso, attuazione e puntuale fattibilità. Diverse variabili

incidono in negativo sul fattore spesa e finanziamento e ciò non crea che frizioni ed *impasse* della crescita del fenomeno lavoristico cooperativo.

I progetti di formazione e specializzazione del detenuto lavoratore, talvolta, risultano difficili e complessi da realizzare e quindi richiedono maggiori fondi e preparazione tecnica del personale, tra l'altro, spesso accade che tale bagaglio formativo si dissolva a seguito di eventi interni le istituzioni, quali trasferimenti, cessazioni detenzioni ed altri eventi simili, che di sicuro tranciano le fila professionalizzanti dei progetti inframurari.

Ecco, perché, è stato rivelato quanto importante possa costituire un contesto carcerario le cui detenzioni siano più o meno lunghe e che vi sia una fattiva collaborazione da parte dell'istituzione carceraria, che creda nei progetti d'impresa cooperativa e che lasci spazi di manovra e d'iniziativa economica degli stessi operatori, sia d'impresе pubbliche o private, che degli stessi detenuti.